

N. R.G. 1492/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:

dott. Anna Primavera

Presidente Relatore

dott. Luigi Nannipieri

Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1492/2024** promossa da:

X

(C.F. _____)

), con il patrocinio

dell'avv.

Y

(C.F. _____)

con il patrocinio dell'avv.

APPELLANTI

contro

Z

(C.F. _____)

), con il patrocinio dell'avv.

FRANCOIS VITTORIO AMEDEO (C.F. FRNVTR72S11D612C)

APPELLATA

avverso

la sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/01/2024

CONCLUSIONI

In data 12/3/2026 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti ai quali si rinvia:

- in totale riforma della sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 8 gennaio 2024, ma pubblicata in data 09 gennaio 2024 (R.G. n. 1461/2023 - Repert. n. 36/2024 del 09/01/2024), respingere le domande tutte spiegate dalla Sig.ra ² nei confronti dei Sigg.ri ^X e ^X in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di competenze professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge, sia con riferimento al presente grado di giudizio, sia con riferimento al primo grado di giudizio.

Per la parte appellata:

Conclude

Affinché l'adita Corte di Appello di Firenze, rigetti le domande avanzate da parti appellanti tramite il gravame che ci occupa e quindi confermi la sentenza di primo grado n.28/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 8 gennaio 2024, pubblicata il 09.01.2024 2024 (RG N.1461/2023) in ogni sua parte.

-Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi a favore dell'avvocato antistatario.

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 28/2024 pubblicata il 09/01/2024, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:

1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza fra le parti di un contratto di mutuo per le somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione, condanna ^X al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 53.150,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora (16.2.2023) al saldo e condanna ^X al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 23.550,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora (16.2.2023) al saldo;

2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge oltre esborsi (marca, c.u. e spese di notifica) nonché delle spese della fase di mediazione, che liquida nell'importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge; con ordine di distrazione ex art. 93 c.p.c. delle somme

liquidate in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Tale sentenza è stata resa sulla domanda con cui l'odierna APPELLATA aveva chiesto l'accertamento del credito vantato nei confronti del ~~X~~ e della ~~Y~~, la condanna degli stessi al pagamento della somma dovuta, inclusiva di interessi legali e moratori ed in subordine, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento in capo ai medesimi.

Gli odierni APPELLANTI, costituendosi dinanzi al Giudice di prime cure, non avevano contestato di aver ricevuto le somme indicate dalla ~~2~~, avendo tuttavia negato che potesse loro imputarsi il dedotto inadempimento nella restituzione, atteso che dette somme sarebbero state mutate, senza interessi, per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla conduzione della società di famiglia, tanto che essi si erano accordati con la creditrice per restituirle la somma mutuata, quando le proprie condizioni economiche glielo avrebbero consentito.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, ~~X~~ e ~~Y~~ (di seguito MUTUATARI o DEBITORI o anche APPELLANTI) hanno, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ~~2~~ (di seguito MUTUANTE o CREDITRICE o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/01/2024.

Gli APPELLANTI, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, l'hanno impugnata per i seguenti motivi di appello:

1. *Violazione dell'art. 281 undecies, 3° comma, c.p.c.;*
2. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 228 c.p.c. e art. 2730, 2733 e 2734 c.c.;*
3. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1817 e 1186 c.c. e 115 c.p.c.*

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'APPELLATA ha contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.

Previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 12/03/2026 la causa è rimessa al collegio per la decisione, a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

L'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.

Gli APPELLANTI criticano la sentenza di prime cure, denunciando violazione dell'art. 281 *undecies*, comma 3, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che essi originari convenuti avessero tardivamente eccepito solo in sede di note scritte per la discussione finale (così a p. 3 della sentenza), che, al caso di specie, dovesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 1817 c.c., deducendo di avere, invece, "tempestivamente" ed "espressamente" dedotto che il mutuo in essere sarebbe sprovvisto della fissazione di termine per la restituzione e che la relativa somma da restituire non fosse, pertanto, esigibile, in tal modo affermando di aver assolto il proprio onere di contestazione, oltre che quello probatorio.

La 2 replica, sul punto, avallando quanto affermato dal Giudice di primo grado, negando che gli APPELLANTI avessero tempestivamente formulato

una specifica eccezione ex art. 1817 c.c. e deducendo, in secondo luogo, che non sarebbe, in ogni caso, prospettabile la fondatezza di tale eccezione, in ragione della "conclamata insolvenza" dei medesimi DEBITORI.

Il Tribunale ha effettivamente ritenuto che i MUTUATARI avessero tardivamente invocato l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1817 c.c., avendo in ogni caso ritenuto sforniti di prova *"sia il patto di non maturazione di interessi, sia l'accordo per cui le somme mutate sarebbero state restituite all'attrice non appena i convenuti fossero stati nelle condizioni economiche di farlo"* ed invece fornita la prova della mancata fissazione di un termine per il rimborso della somma mutuata.

Ad avviso del Collegio, pur non avendo specificamente invocato il parametro normativo di cui all'art. 1817 c.c., non vi è dubbio che gli APPELLANTI avessero, già nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, dedotto che le somme fossero state loro mutate senza interessi e sull'accordo che la restituzione sarebbe avvenuta solo quando essi DEBITORI fossero stati in grado di provvedervi.

Una simile prospettazione non può che suggerire l'inquadramento della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 1817 c.c., specificamente volto a disciplinare le ipotesi in cui sia convenuto che il *"mutuatario paghi solo quando potrà"*, di talché l'onere di allegazione fattuale in capo ai DEBITORI può, dunque, dirsi assolto ove si consideri che la qualificazione giuridica della fattispecie concreta compete al giudice.

Da tale considerazione non può tuttavia derivare che il credito azionato della ² fosse inesigibile per la mancanza del termine per la restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo e per il fatto che la stessa MUTUANTE non si fosse attivata ai sensi dell'art. 1817 c.c., per le assorbenti valutazioni espresse in relazione al terzo motivo di gravame.

Non è dato ritenere quindi che la domanda restitutoria spiegata in via principale dalla MUTUANTE avrebbe dovuto essere rigettata, di talché la sentenza impugnata merita di essere, sul punto, confermata, seppure sulla base della presente motivazione integrativa.

II. La **seconda censura** alla sentenza impugnata è infondata.

Con il secondo motivo di gravame, i MUTUATARI deducono che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 228 c.p.c. e degli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c., avendo errato nell'interpretare la dichiarazione resa dalla 2 sulla mancata fissazione del termine per la restituzione della somma, degradandone il valore "confessorio", a mera "motivazione" della mancata fissazione del termine.

La MUTUANTE replica negando la rilevanza della questione sollevata, in quanto sarebbe "pacifica" e "mai contestata" la circostanza della mancata pattuizione di un termine per la restituzione delle somme mutate.

Come detto, il Tribunale ha escluso che potesse ravvisarsi la pattuizione di un termine implicito per la restituzione della somma mutuata, decorrente dal momento in cui i MUTUATARI avrebbero avuto disponibilità di denaro ed ha comunque ritenuto, non provata la fissazione di un termine per la restituzione del denaro, avendo sul punto così argomentato: *In sede di interpello, unica prova chiesta dai convenuti, l'attrice ha infatti affermato che "Non avevamo fissato termini per la restituzione" aggiungendo "perché per me era ovvio che me li avrebbe restituiti quando poteva, era lasciato al suo buon cuore di restituirmeli" e chiarendo di essersi determinata a chiederli indietro per averne adesso bisogno (come emerso in sede di udienza, avendo necessità di una badante fissa). Tale asserzione, lungi dal provare la sussistenza di un patto non scritto di restituzione delle somme appena i mutuatari avessero potuto (termine "implicito"), dà conto invece delle motivazioni della mancata pattuizione di un termine e quindi,*

piuttosto, prova questa, ossia appunto la mancata fissazione di termine per la restituzione del denaro”.

Il motivo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione addotta dal Tribunale nell'avallare le ragioni della ² circa la prova della mancata fissazione del termine per la restituzione della somma mutuata.

III. La **terza censura** alla sentenza impugnata è infondata.

Con il terzo motivo di gravame, gli APPELLANTI denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1817, 1186 c.c. e 115 c.p.c., in quanto non sarebbero rinvenibili, agli atti, elementi confessori per ritenere provate le difficoltà economiche loro imputate, le quali dovrebbero essere, altresì, riferite a circostanze “diverse e successive” rispetto a quelle che avevano determinato la dazione a mutuo della somma, in quanto l’“insolvenza” di cui all’art. 1186 c.c. dovrebbe discendere, per l’appunto, da una situazione sopravvenuta.

Non sarebbe, altresì, conferente il richiamo alla pronuncia della S.C. n. 11437/2022, in quanto gli APPELLANTI avrebbero offerto un adempimento rateale.

La ² replica, a riguardo, affermando che lo stato di insolvenza sarebbe confermato da svariati indicatori, tra i quali l’inadeguatezza, a fronte dell’ammontare complessivo del debito, dell’offerta di pagamento di € 500,00 mensili ed il mancato versamento, da parte degli APPELLANTI, di alcuna somma a titolo di acconto sul maggior avere, nonostante fosse decorso un anno dalla richiesta di restituzione in via stragiudiziale. Ad avviso dell’APPELLATA, peraltro, tale stato di insolvenza sarebbe sopravvenuto rispetto alla corresponsione della somma mutuata, ragion per cui il mutuo sarebbe stato contratto per sopperire a difficoltà economiche dell’azienda di famiglia e non alla precarietà economica personale dei DEBITORI.

Il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza dei MUTUATARI – ritenendo, di conseguenza, non necessaria la fissazione del termine ex art. 1817 c.c. – avendo, gli stessi dichiarato di non essere in grado di adempiere per proprie difficoltà economiche. In ragione di ciò, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1817 c.c. è stata, quindi, esclusa, in applicazione del principio di diritto secondo cui *"in tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento"* (così in massima Cass. ord. n. 11437/2022)"

Ciò posto, ritiene il Collegio opportuno operare in primo luogo, un inquadramento della questione in rilievo nel caso di specie, per chiarire se rinvenendosi l'insolvenza dei DEBITORI debba trovare applicazione l'art. 1186 c.c., implicante l'immediata esigibilità del credito, o se, invece, debba ritenersi applicabile l'art. 1817 c.c., nell'ipotesi opposta.

La decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. è, infatti, un istituto posto a tutela del creditore, consentendogli di esigere immediatamente la prestazione, anche laddove non sia decorso il termine per il pagamento, in caso, da un lato, di insolvenza del debitore, e dall'altro, di diminuzione, per fatto proprio, delle garanzie corrisposte (o la mancata dazione di quelle promesse). L'insolvenza di cui all'art. 1186 c.c. non coincide con il concetto mutuabile dalla disciplina della crisi d'impresa, emergendo, a tal riguardo, una nozione di insolvenza potenzialmente riscontrabile anche in presenza di una situazione temporanea di difficoltà economica.

La stessa Corte regolatrice con sentenza n. 17362/2023, ha affermato che il concetto d'insolvenza sul quale si impernia la disposizione in esame, ricorre con riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non

consenta al delegato al pagamento, o all'accollante, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato lo stato di insolvenza degli APPELLANTI, ex art. 1186 c.c., *"da ravvisarsi nell'assunto dei convenuti di non essere in grado di adempiere all'obbligo restitutorio per proprie difficoltà economiche"*.

Come emerso nel corso del giudizio di primo grado, la complessiva somma di € 76.000,00 (di cui € 53.150,00 a favore di ~~_____~~ *X* ~~_____~~ ed € 23.550,00 a favore di ~~_____~~ *Y* ~~_____~~) era stata originariamente versata dalla *Z* *"per fare fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla conduzione società "* *_____ & C. s.n.c." fin dall'anno 2017"* (Cfr. comparsa di costituzione dei MUTUATARI nel giudizio di primo grado a pag. 3).

Dirimente, in tal senso, è anche il rilevante lasso di tempo intercorso tra la dazione, a titolo di mutuo, della suddetta somma e l'introduzione del giudizio, senza che, nelle more fosse, avvenuta alcuna corresponsione di somme sul maggior avere, nonostante la richiesta stragiudiziale proveniente dall'APPELLATA.

E' evidente che, risalendo le prime dazioni da ultimo al 2002, il mancato rimborso, neanche parziale, della somma mutuata non può che costituire indice dal quale desumere lo stato di insolvenza conclamata degli APPELLANTI.

D'altro canto, se la loro situazione economica non avesse subito un deterioramento, è possibile ritenere che gli stessi avrebbero quantomeno iniziato a rimborsare la *Z* : pur in assenza di alcuna espressa pattuizione di termine, è possibile affermare che il canone integrativo di buona fede avrebbe in ogni caso vincolato i DEBITORI, nel corso degli anni, ad adempiere progressivamente al debito assunto, ancorché in modo parziale, laddove ne

avessero avuto la possibilità (ciò, a maggior ragione, alla luce della situazione di difficoltà economica esposta dalla 2).

Pertanto, l'impossibilità di rinvenire, dalla data della richiesta di rimborso della somma mutuata, (13.02.2023) e dall'instaurazione del giudizio (05.06.2023) sino a tutt'oggi, alcuna manifestata propensione all'adempimento, neanche parziale, consente di propendere per un ulteriore deteriorarsi delle condizioni economico-patrimoniali dei MUTUATARI, ove non si voglia ad essi ascrivere l'intento implicito di non corrispondere affatto quanto dovuto.

Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha rilevato lo stato di insolvenza dei DEBITORI, applicando di conseguenza l'art. 1186 c.c. e ritenendo immediatamente esigibile la prestazione.

Gli APPELLANTI hanno, altresì, dedotto che con atto di donazione del 13.03.2024 2 per atto di notaio Dott. (rep. n. 1.650 – racc. n. 1.158) ha ceduto il proprio credito nei loro confronti, quale risultante dalla sentenza impugnata, alla Sig.ra , il che - pur essendo irrilevante nel processo stante una successione a titolo particolare (art. 111 c.p.c.) - attesta, per quanto occorrer possa, l'insussistenza dei paventati "bisogni" della CREDITRICE.

Ebbene tale circostanza non può avere rilievo, non essendo stato, in alcun modo, mai allegato e provato che la restituzione della somma mutuata fosse subordinata all'insorgenza, in capo alla MUTUANTE, di uno stato di bisogno.

La sentenza deve essere, dunque, sul punto confermata.

IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa 2) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di X e X nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della

controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da ~~_____~~ e ~~_____~~ nei confronti di ~~_____~~ ² ~~_____~~ avverso la sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/01/2024, così provvede:

1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione;
2. CONDANNA gli appellanti alla rifusione, in favore del procuratore alle liti dell'APPELLATA, che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.

Firenze, camera di consiglio del 02.04.2026

Il Presidente relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

